

A358B – ENI - TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY-RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 22039

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 15174 del 15 febbraio 2006, adottato a conclusione dell'istruttoria A358 - *Eni-Trans Tunisina Pipeline*, con cui è stato deliberato : i) che la condotta posta in essere da Eni S.p.A., tramite la propria controllata Trans Tunisian Pipeline Company Ltd, consistente nell'aver interrotto la procedura di potenziamento del gasdotto TTPC, da tempo avviata, per la quale erano già stati firmati contratti di trasporto *ship or pay* con alcuni *shipper*, con l'obiettivo di mantenere i volumi venduti sul mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale, costituisse un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 CE (oggi 102 TUEF); ii) che in ragione della gravità dei comportamenti tenuti poteva ritenersi congrua l'irrogazione ad ENI S.p.A. di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 290 milioni di euro;

VISTA la sentenza. n. 2798/2007 nella quale il TAR Lazio ha accolto in parte il ricorso proposto da ENI S.p.A., con annullamento del punto e) del provvedimento dell'Autorità relativo all'entità della sanzione irrogata, ferma restando la riedizione della potestà sanzionatoria;

VISTO il proprio provvedimento n. 21093, adottato nell'adunanza del 13 maggio 2010, con cui l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti di ENI S.p.A. per la rideterminazione della sanzione per le violazioni accertate, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio;

VISTO il proprio provvedimento adottato nell'adunanza del 30 settembre 2010 di proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio al 31 gennaio 2011;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 9306/2010, depositata in data 20 dicembre 2010, con la quale il giudice d'appello, riqualificando l'abuso come grave, ha proceduto a rideterminare la sanzione irrogata ad ENI in una percentuale dello 0,10% del fatturato e, in considerazione del ravvedimento operoso, ha applicato un abbattimento del 65%, pervenendo così ad una sanzione pecuniaria pari a 20.405.000 euro;

RITENUTO, quindi, non più necessario procedere alla rideterminazione della sanzione, che costituisce l'oggetto del procedimento avviato dall'Autorità;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà